

DATI RICHIEDENTE/I

Persona fisica	sottoscritto/La sottoscritta ¹											
Cognome							Nome					
Luogo di nascita ²							Data di nascita					
Codice fiscale												
Luogo di residenza ³							Indirizzo di residenza ⁴					
C.A.P.			e-mail					Telefono				

Persona fisica	sottoscritto/La sottoscritta ¹											
Cognome							Nome					
Luogo di nascita ²							Data di nascita					
Codice fiscale												
Luogo di residenza ³							Indirizzo di residenza ⁴					
C.A.P.			e-mail					Telefono				

Persona fisica	sottoscritto/La sottoscritta ¹											
Cognome							Nome					
Luogo di nascita ²							Data di nascita					
Codice fiscale												
Luogo di residenza ³							Indirizzo di residenza ⁴					
C.A.P.			e-mail					Telefono				

Persona fisica	sottoscritto/La sottoscritta ¹											
Cognome							Nome					
Luogo di nascita ²							Data di nascita					
Codice fiscale												
Luogo di residenza ³							Indirizzo di residenza ⁴					
C.A.P.			e-mail					Telefono				

1 Nel caso di più titolari, anche persone giuridiche, che sottoscrivono l'istanza quali soggetti legittimati, utilizzare questo Allegato - Allegare all'istanza copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità
 2 Indicare il Comune o lo Stato estero di nascita
 3 In caso di residenza all'estero indicare anche lo Stato oltre al Comune
 4 Riportare indirizzo esatto comprensivo di eventuale frazione o località oltre al numero civico

DATI RICHIEDENTE/I

Persona giuridica	La ditta/società ¹												
Denominazione o ragione sociale													
Partita IVA													
Luogo della sede legale ²							Indirizzo ³						
C.A.P.							e-mail				Telefono		
Rappresentante legale ⁴													
Codice fiscale													
Luogo di residenza ⁵							Indirizzo di residenza ³						
C.A.P.							e-mail				Telefono		

Persona giuridica	La ditta/società ¹												
Denominazione o ragione sociale													
Partita IVA													
Luogo della sede legale ²							Indirizzo ³						
C.A.P.							e-mail				Telefono		
Rappresentante legale ⁴													
Codice fiscale													
Luogo di residenza ⁵							Indirizzo di residenza ³						
C.A.P.							e-mail				Telefono		

Persona giuridica	La ditta/società ¹												
Denominazione o ragione sociale													
Partita IVA													
Luogo della sede legale ²							Indirizzo ³						
C.A.P.							e-mail				Telefono		
Rappresentante legale ⁴													
Codice fiscale													
Luogo di residenza ⁵							Indirizzo di residenza ³						
C.A.P.							e-mail				Telefono		

- 1 Nel caso di più titolari, anche persone giuridiche, che sottoscrivono l'istanza quali soggetti legittimati, utilizzare questo Allegato - Allegare all'istanza copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità
- 2 Nel caso in cui la sede sia all'estero Indicare anche lo Stato oltre al Comune
- 3 Riportare indirizzo esatto comprensivo di eventuale frazione o località oltre al numero civico
- 4 Indicare, oltre al nominativo, anche il ruolo o la qualifica del rappresentante legale nell'ambito della struttura societaria civico
- 5 In caso di residenza all'estero indicare anche lo Stato oltre al Comune

Articolo 5 (Soggetti legittimati)

1. È legittimato a richiedere i titoli abilitanti l'attività edilizia, previsti dalla legislazione vigente, il proprietario dell'immobile o chiunque altro vi abbia titolo, in base alle leggi in vigore; nel caso di comproprietà, o titolarità di diritti, pro quota o indivisa, l'istanza deve essere sottoscritta da tutti i comproprietari o contitolari.

2. Si considerano aventi titolo "legittimati", tra gli altri:

- a) l'amministratore del condominio per quanto riguarda i beni comuni o condominiali;
- b) il singolo condomino, previo consenso dell'assemblea condominiale quando l'intervento avviene su parti comuni o condominiali;
- c) il titolare del diritto di superficie;
- d) l'enfiteuta;
- e) l'usufruttuario, limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo fatto salvo quanto disposto dall'articolo 986 del C. C.; ^A
- f) il titolare del diritto di uso di cui all'articolo 1021 c.c. o del diritto di abitazione, di cui all'articolo 1022 C. C. ^B, per gli interventi di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo;
- g) il titolare del diritto reale di servitù, sia volontaria che coattiva, limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria ovvero a quelli che siano, motivatamente, indispensabili all'esercizio del diritto;
- h) il locatario o l'affittuario, limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria urgente dell'immobile in locazione o in affitto salvo diversa disposizione contrattuale;
- i) gli affittuari e i titolari di contratti associativi di fondi rustici anche con clausola miglioratoria, non convertiti, per gli interventi di cui all'articolo 16 della legge 3/5/82, n. 203 ^C o per quelle consentite dal titolo vantato;
- l) il titolare di altre situazioni giuridiche soggettive consistenti nel godimento del bene, limitatamente agli interventi direttamente connessi a tale godimento;
- m) il rappresentante legale dei soggetti sopra individuati;
- n) il rappresentante volontario dei soggetti sopra individuati, laddove nominato, con l'indicazione della procura;
- o) il beneficiario di decreto di occupazione d'urgenza;
- p) colui che abbia ottenuto dall'Autorità Giudiziaria un provvedimento, di qualunque natura, che lo legittimi all'esecuzione di interventi edilizi su fondi altrui o in contitolarità;
- q) colui che ha ottenuto il godimento di beni immobili appartenenti al demanio.

3. I soggetti legittimati a richiedere i titoli abilitanti l'attività edilizia lo sono anche per presentare le istanze necessarie ad ottenere i pareri o i provvedimenti autorizzatori nei procedimenti o nei sub-procedimenti relativi.

Note

A Si riporta, di seguito, la disposizione citata:

«986 - Addizioni

L'usufruttuario può eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa.

Egli ha diritto di toglierle alla fine dell'usufrutto, qualora ciò possa farsi senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In questo caso deve essere corrisposta all'usufruttuario un'indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.

Se le addizioni non possono separarsi senza nocumento della cosa e costituiscono miglioramento di essa si applicano le disposizioni relative ai miglioramenti.»

B Si riportano, di seguito, le disposizioni citate:

«Articolo 1021 - Uso

Chi ha il diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.

I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto.

Articolo 1022 - Abitazione

Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.»

C La legge 3 maggio 1982, n. 203 reca "**Norme sui contratti agrari**" ed è pubblicata nella G. U. 5/5/82, n. 121. Si riporta, di seguito, la disposizione citata: "**Articolo 16. Miglioramenti, addizioni e trasformazioni.**

Ciascuna delle parti può eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali, purché le medesime non modifichino la destinazione agricola del fondo e siano eseguite nel rispetto dei programmi regionali di sviluppo oppure, ove tali programmi non esistano, delle vocazioni colturali delle zone in cui è ubicato il fondo.

La parte che intende proporre la esecuzione delle opere di cui al primo comma, in mancanza di un preventivo accordo, deve comunicare all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corredata di progetto di massima, la natura, le caratteristiche e le finalità delle opere di cui si chiede l'esecuzione all'altra parte.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura, non appena ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, convoca le parti, che possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni professionali, ai fini di tentare un accordo in ordine alla proposta e ai connessi regolamenti di rapporti tra le parti. Nel caso in cui non si raggiunga tale accordo, l'ispettorato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, si pronuncia, motivando, in senso favorevole o contrario in ordine alle opere richieste di cui al primo comma, riscontrata anche la congruità delle medesime; indica altresì eventuali modificazioni tecniche al progetto presentato ed assegna, in caso di giudizio favorevole, un termine per l'inizio e la ultimazione delle opere.

La decisione deve essere comunicata, a cura dell'ispettorato, ad entrambe le parti.

Qualora venga adottata una decisione favorevole, il proprietario del fondo deve fare conoscere, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se egli stesso intenda eseguire le opere.

In caso di dichiarazione negativa o di silenzio, l'affittuario può procedere senz'altro anche se la proposta delle opere di cui al primo comma è stata fatta dal locatore, alla esecuzione delle medesime. Qualora il proprietario comunichi di voler eseguire direttamente le opere di cui al primo comma con le eventuali modifiche stabilite dall'ispettorato, deve iniziare ed ultimare le relative opere entro i termini assegnati dall'ispettorato stesso.

Se il proprietario non dà inizio alle opere di cui al primo comma o non le termina entro i termini di cui al comma precedente, l'affittuario può eseguirle a sue spese. L'affittuario è tenuto a comunicare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario e all'ispettorato la sua decisione di surrogarsi al locatore nella esecuzione o nel completamento delle opere."